

Codice A1502A

D.D. 21 aprile 2016, n. 231

Mobilita' in deroga - Gestione 2015 - Reiezione delle domande presentate in base all'Addendum del 14/10/2015 all'Accordo Quadro regionale del 21/9/2014 - Elenco n. 11A-R.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- Il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga e prevedendo all’articolo 6, comma 3 la possibilità per le Regioni di derogare ai nuovi criteri previsti entro il limite del 5% delle risorse attribuite, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, e i successivi documenti di dettaglio sull’applicazione di detti criteri, in specie la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’11 settembre 2014 e la Nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione n. 5425 del 24 novembre 2014;
- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 12 settembre 2014, valido dal 4 agosto 2014 fino al 31 dicembre 2015, con cui si recepiscono i nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 e si definisce l’applicazione delle deroghe sui trattamenti di CIG in deroga consentite dall’articolo 6, comma 3 prima citato;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento;
- l’Addendum all’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra agosto 2014 e dicembre 2015, compresa la deroga per il solo anno 2014 ai criteri introdotti dal D.I. n. 83473/2014 prevista dall’articolo 6, comma 3 di detto Decreto, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto di tale Addendum autorizzando la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga;
- il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, nell’ambito del

cosiddetto Jobs Act, che all'art. 44, comma 6 prevede l'applicazione di una deroga ai criteri previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 su una riserva del 5% delle risorse assegnate alle Regioni nel 2015 per gli ammortizzatori sociali in deroga, analoga a quella adottata nel 2014;

- il secondo Addendum regionale all'Accordo Quadro regionale del 21 settembre 2014, sottoscritto in data 14 ottobre 2015, approvato per presa d'atto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2325 del 26 ottobre 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a dare attuazione alle disposizioni ivi contenute, nel quale si decide di assegnare la quota del 5% sopra richiamata nella misura del 95% dei fondi disponibili alla mobilità in deroga, a favore di domande presentate da soggetti che terminano l'indennità ASpI o NASpI (con l'esclusione dei percettori della mobilità ordinaria) a partire dal 15 agosto 2015, in età di 57 anni e oltre, requisito poi rivisto d'intesa con le parti sociali il 10 dicembre 2015, abbassando la soglia di età a 50 anni,;
- i comunicati regionali del 15 ottobre 2015 e del 10 dicembre 2015, pubblicati sul sito Internet della Regione Piemonte, nelle sezioni Mobilità e Mobilità in deroga dell'area tematica Lavoro, in cui, nel primo caso si dava notizia dell'Addendum, specificando in dettaglio i requisiti richiesti e le modalità di presentazione e di gestione delle domande, nel secondo caso si avvertiva l'utenza dell'abbassamento della soglia minima di età da 57 a 50 anni;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"

CONSIDERATO

- che le domande di mobilità in deroga oggetto del provvedimento di reiezione sono elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, dove sono riportate per ognuna la sede territoriale INPS competente, gli identificativi del richiedente, la data di conclusione della precedente prestazione di sostegno al reddito e di presentazione dell'istanza, e nell'ultima colonna la causale di reiezione;
- che ai richiedenti è stata regolarmente trasmessa con lettera raccomandata A/R la comunicazione di avvio del procedimento di reiezione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dando loro facoltà di presentare richiesta di riesame entro 10 giorni, senza ricevere alcun riscontro;
- che il presente provvedimento conclude i procedimenti interessati nei termini previsti dalla legge.

Si ritiene pertanto di dover formalizzare la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente afferenti alla gestione avviata con l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 sottoscritto il 14 ottobre 2015 riportate nell'Allegato A al presente provvedimento (Elenco n. 11A-R), dando mandato al Settore regionale Politiche del Lavoro di darne notizia sia all'INPS che alle persone interessate, specificando a queste ultime che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la reiezione delle domande di mobilità in deroga riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Elenco n. 11A-R), afferenti alla gestione avviata con l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 sottoscritto il 14 ottobre 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015, come in premessa specificato, perché mancanti di uno o più dei requisiti richiesti, secondo quanto precisato nell'Elenco allegato, alla colonna "Causale di reiezione", considerato che alla comunicazione di avvio del procedimento, in cui si dava facoltà al richiedente di inviare una richiesta di riesame entro 10 giorni dal ricevimento, non è seguito alcun riscontro;

- di demandare al Settore regionale Politiche del Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente della reiezione della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Direttore
Gianfranco Bordone